

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 13 del 15 Febbraio 2008

**RAMMENTIAMO CHE L'ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI
E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO**

www.studiomintoap.com

TESTO UNICO AMBIENTALE

Disposizioni correttive in materia di VIA, VAS, IPPC e rifiuti (*Vedere anche ns. circolare n. 10/2008*)

È stato pubblicato il decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. n.1 52/06, recante norme in materia ambientale (Testo Unico ambientale), sia nella sua parte prima (disposizioni comuni), che nella seconda (VIA, VAS e Autorizzazione integrata ambientale), terza (Tutela delle acque) e quarta (Rifiuti e bonifiche). Il decreto sarà operativo dal prossimo 13 febbraio 2008. Queste le principali novità.

- Per quanto riguarda i registri di carico e scarico, torna l'obbligo di numerazione e vidimazione con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
- Viene ripristinato, per i rifiuti, l'obbligo del MUD, allargando però l'esonero alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori ai 30kg o 30l al giorno, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, alle imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri Iva di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del DPR n.633/72.

Il nuovo provvedimento prevede l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito D.M. per le categorie sopra citate con obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche. (D.Lgs. n. 4, 16/01/2008, G.U. n. 24 del 29/01/2008 - S.O. n. 24)

ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE

Contribuenti in linea se all'interno dell'intervallo di confidenza

I contribuenti che si collocano all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente "in linea" con le risultanze dello studio di settore di appartenenza. Pertanto, l'attività di accertamento va rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo. L'Agenzia delle Entrate indica i criteri per l'attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la Finanziaria 2008, ribadendo anche che gli indicatori di normalità economica introdotti dal co.14 della Legge Finanziaria per il 2007 hanno natura "sperimentale", e torna a sottolineare che negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli Uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati, applicando gli indicatori di normalità economica. (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5, 23/01/2008)

CONTRIBUENTI MINIMI: I NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

La Manovra 2008 ha introdotto un regime fiscale semplificato destinato alle ditte individuali e ai professionisti che svolgono la propria attività con una modesta dimensione organizzativa. In pratica, in luogo della tradizionale tassazione Irpef e Irap viene prevista una tassazione sostitutiva con aliquota al 20%. Riguardo all'Iva, invece, questi soggetti diventano assimilati ad un privato: devono certificare il corrispettivo (fattura o scontrino o ricevuta fiscale) ma senza addebito dell'Iva al cliente e senza detrazione dell'Iva sugli acquisti.

In pratica coloro che staccano ricevuta fiscale o rilasciano scontrino potranno mantenere invariato il prezzo e incamerare la parte corrispondente all'Iva "teorica" in quanto non più dovuta all'erario.

Le persone fisiche che decideranno di fruire di questo nuovo regime, potranno inoltre contare su alcune significative semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi e contabili e, inoltre, saranno esonerati dagli studi di settore.

Quelle che seguono, in estrema sintesi, sono le principali caratteristiche del nuovo regime.

I requisiti di accesso Potranno accedere al nuovo regime coloro che nel 2007 hanno conseguito ricavi e compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Occorre però rispettare anche alcune ulteriori condizioni riferite al 2007 che sono:

- a) non aver effettuato cessioni all'esportazione;
- b) non aver sostenuto spese per lavoro (dipendenti o assimilati);
- c) non aver acquistato nel triennio 2005/2007 beni strumentali per un costo complessivo superiore ai 15.000 euro (rilevano nel computo anche i leasing e i canoni di locazione. Compreso l'affitto dell'immobile strumentale).

Coloro che sono esclusi

Sono comunque esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva quali l'agricoltura, i tabaccai, il commercio di fiammiferi, l'editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l'agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di vendita all'asta di oggetti d'arte. Anche il fatto di detenere quote in Snc, Sas e, in taluni casi, di Srl, non rende applicabile il regime.

Come fruire del regime Coloro che presentano le caratteristiche richieste operano naturalmente nel regime dei minimi con tutto quel che ne consegue (aspetti che vedremo tra breve). E' comunque possibile optare per continuare ad operare secondo le regole fiscali tradizionali. Se nel corso del primo periodo del 2008, sono state già poste in essere operazioni attive (fatture) applicando l'Iva, è comunque possibile "correggere" l'operazione (con una nota di variazione) e passare comunque al nuovo regime. L'importante è intervenire prima del primo versamento periodico Iva del 2008.

Le semplificazioni I contribuenti minimi sono esonerati:

- 1) dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti e dalla tenuta delle scritture contabili in generale;
- 2) dalla tenuta e conservazione dei registri;
- 3) dalla presentazione della dichiarazione Iva e dalla comunicazione annuale dati Iva;
- 4) dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori;
- 5) dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore.

Gli obblighi rimanenti Restano comunque a carico dei contribuenti minimi;

- 1) l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi;
- 2) l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta provvedendo al relativo versamento mensile;
- 3) l'obbligo di presentare gli elenchi Intrastat;
- 4) l'obbligo di conservare i documenti emessi (scontrini, ricevute, fatture).

La tassazione del reddito Le imprese e i professionisti "minimi" devono tassare il reddito che risulta dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi effettivamente percepiti a quello delle spese effettivamente sostenute nell'anno. Rileva, in pratica, sempre l'effettivo pagamento (principio di cassa). Restano deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali.

I professionisti "minimi" devono comunque subire la ritenuta del 20% sui compensi percepiti. Questo è un aspetto critico perché, di fatto, questi soggetti si troveranno con un credito fisiologico nella dichiarazione dei redditi che non sempre sarà possibile compensare e che quindi potrebbe dover essere necessariamente chiesto a rimborso, con le ovvie conseguenze.

L'imposta sostitutiva Il reddito determinato come sopra, è tassato con un'imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali regionali e comunali del 20%. Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Il regime Iva I contribuenti minimi non addebitano l'Iva sulle operazioni attive e non possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti. Sulla fattura occorrerà apporre una dicitura apposita "*operazione effettuata ai sensi del co.100, dell'art.1, della L. n.244/07*". Se l'importo della fattura supera i 77,47€ occorre apporre e annullare il bollo. Segnaliamo anche che le specifiche regole generali dell'Iva, nel caso di accesso al regime, in taluni casi possono comportare la necessità di "riversare" l'Iva detratta sugli acquisti del 2007 e anche degli anni precedenti. Questo, ovviamente, potrebbe non rendere conveniente la scelta del nuovo regime.

La decadenza Segnaliamo, infine, che nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (superino cioè i 45.000€), il regime viene disapplicato nell'anno stesso in cui avviene il superamento. Ne consegue che il contribuente, in tal caso, dovrà riattivare tutti gli adempimenti sospesi e, quel che è peggio, versare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno (scorporandola dal corrispettivo incassato e detraendo l'Iva sugli acquisti comunque). Occorre, quindi, prestare al riguardo particolare attenzione

Alcune riflessioni pratiche: non esiste un criterio di valutazione fisso per dire se il nuovo regime conviene o non conviene. La valutazione va fatta a tutto tondo di caso in caso, considerando gli effetti che ci sono sull'Iva (ad esempio il fatto di incamerare l'Iva sui corrispettivi potrebbe rendere interessante il sistema per coloro che operano con i privati) e il risparmio che si può ottenere sulla tassazione ordinaria (la sostitutiva del 20% è più bassa della prima aliquota Irpef ordinaria che è del 23%. Ma occorre considerare il fatto che i minimi perdono le detrazioni e le deduzioni Irpef).

Si può affermare, però, che molto spesso questo nuovo regime è fiscalmente interessante per le persone che possiedono comunque altri redditi che sono ordinariamente tassati nella dichiarazione dei redditi.

**LE REGOLE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA
DETRAZIONE IRPEF PER GLI ANNI 2007 E 2008**

Le regole per l'anno 2008

Il recente D.L. n.159/07 ha stabilito che **a decorrere dal 1° gennaio 2008** ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni di cui agli artt.10 e 15 del Tuir, l'unico strumento valido di certificazione dei medicinali è rappresentato dallo scontrino *c.d. "parlante"* (o dalla fattura). Occorre ricordare che l'obbligo dello scontrino "parlante", inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2007, ha subito delle semplificazioni (di cui si dirà oltre) per le difficoltà occorse nell'adattamento dei misuratori fiscali in uso nelle farmacie.

Si tratta di un documento che deve contenere la specifica indicazione della natura, della qualità e della quantità dei medicinali venduti nonché l'indicazione del codice fiscale del contribuente al quale il farmaco è destinato.

Con riferimento alla richiesta della "tessera sanitaria" da parte dei farmacisti ai fini del recupero del numero di codice fiscale dei contribuenti, è intervenuto di recente il Ministero della Salute per chiarire che la presentazione della predetta tessera non è obbligatoria e che il codice fiscale può essere annotato manualmente sullo scontrino da parte del farmacista.

Per gli acquisti relativi ai familiari a carico, si ritiene possibile indicare alternativamente sullo scontrino sia il codice fiscale del familiare a carico (ad esempio il figlio) che del soggetto al quale il familiare risulta a carico (ad esempio il genitore).

Le regole per l'anno 2007

Per gli acquisti di medicinali effettuati nell'anno 2007, da inserire nelle dichiarazioni (modello 730 e Unico) da presentare nei prossimi mesi, il contribuente ha potuto osservare regole di certificazione meno rigide di quelle introdotte a regime dal decreto n.159/07. Per verificare la valida certificazione di tali spese ai fini delle deduzioni e detrazioni, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione in quanto sono stabilite regole differenti di certificazione per le spese sostenute nel 1° semestre (01.01.2007 – 30.06.2007) e per quelle sostenute nel 2° semestre (01.07.2007 – 31.12.2007).

La corretta certificazione per l'acquisto di medicinali

DATA ACQUISTO	DOCUMENTAZIONE VALIDA
DAL 01.01.2007 FINO AL 30.06.2007	<ul style="list-style-type: none">◆ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale)◆ Scontrino parlante senza codice fiscale (non necessario annotarlo in calce)◆ Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (non necessaria alcuna ulteriore indicazione, nemmeno in codice fiscale)◆ Scontrino generico (con autocertificazione si attesta la spesa per farmaci)
DAL 01.07.2007 AL 31.12.2007	<ul style="list-style-type: none">◆ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale)◆ Scontrino parlante senza codice fiscale (necessario, da parte del contribuente, annotarlo in calce)◆ Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (necessaria documentazione del farmacista che attesta la natura, qualità e quantità dei farmaci e l'annotazione da parte del contribuente del codice fiscale)◆ Scontrino generico (non possibile l'autocertificazione ma necessaria la documentazione del farmacista e l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente)
DAL 01.01.2008	<ul style="list-style-type: none">◆ Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale rilevato dalla tessera sanitaria)◆ Scontrino parlante con codice fiscale annotato dal farmacista (assenza della tessera sanitaria)

IMPORTANTE: dal 1° gennaio 2008 non è più ammessa l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente e gli scontrini con indicazione "MEDICINALE" o "FARMACO" o "VARIE", in quanto non è più possibile avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.

PUNTO SULLE SCADENZE PRIMAVERA - ESTATE 2008

Nella pagina seguente elenchiamo le scadenze fiscali dei prossimi mesi: si tratta di un periodo decisamente delicato dal punto di vista degli adempimenti tributari (anche a causa dell'anticipo dell'obbligo di invio della dichiarazione dei redditi).

Alcune di queste scadenze interessano in particolar modo le società che tengono la **contabilità internamente**.

	Scadenza	
Modello CUD 2008	28.02.2008	Consegna a ciascun dipendente del modello CUD
Certificazione ritenute 2007	28.02.2008	Consegna a ciascun Soggetto al quale sono state operate ritenute (Professionisti, Agenti, Collaboratori occasionali, ecc.) della certificazione nella quale sono evidenziate le ritenute operate nel corso del 2007. NB: indicare nella certificazione i dati dei soggetti (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza); conservare una copia della certificazione rilasciata per la compilazione del modello 770.
Comunicazione annuale dati IVA	29.02.2008	
Elenchi Clienti e Fornitori	28.04.2008	Occorre verificare che i nominativi di tutti i Clienti e Fornitori siano completi di partita Iva; è bene organizzarsi per il completamento dell'archivio Clienti e Fornitori anche con il codice fiscale , visto che le operazioni effettuate nel 2008 (da comunicarsi ad inizio 2009) dovranno contenere obbligatoriamente anche tale dato.
Presentazione al CAF del modello 730/08	02.06.2008	Entro tale data deve essere consegnato al CAF il modello 730
Versamento imposte	16.06.2008	Entro tale data devono essere versati i saldi 2007 e gli acconti 2008 delle imposte (in unica soluzione ovvero la prima rata in caso scelta della rateizzazione). Per il calcolo dei saldi 2007, occorre consegnare allo studio le deleghe di versamento degli (eventuali) acconti versati nel corso dell'anno precedente; se è stato omesso il versamento degli acconti 2007 occorre provvedere al ravvedimento operoso.
Versamento ICI	16.06.2008	Entro tale data occorre provvedere al versamento della prima rata ICI; il saldo sarà versato entro il 16.12.2008. Occorre consegnare allo studio la documentazione riguardante eventi che possono incidere sulla quantificazione dell'imposta (acquisti/cessioni di immobili, accatastamenti, inagibilità, intervenuta edificabilità dei terreni, ecc.). In mancanza di segnalazioni da parte del cliente, lo studio provvederà al calcolo sulla base delle informazioni attualmente in possesso.
Versamento imposte	16.07.2008	Versamento del saldo 2007 e acconti 2008 per i soggetti che optano per il differimento con maggiorazione dello 0,4%. Anche in questo caso è possibile la rateizzazione degli importi dovuti.
Presentazione telematica di UNICO 2008	31.07.2008	
Presentazione IVA autonoma	31.07.2008	
Presentazione del modello 770 2008	31.07.2008	Occorre consegnare allo studio la documentazione riguardante le ritenute operate; in particolare copia della certificazione rilasciata ai percettori, con correlata copia della fattura alla quale detta certificazione si riferisce e copia del modello F24 di versamento della ritenuta stessa.

CO.CO. PRO.

GLI ELEMENTI A RISCHIO DI VERIFICA E LE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

Il Ministero del Lavoro torna, con la circolare n.4 del 29 gennaio 2008, sulle regole per applicare correttamente il **contratto di collaborazione a progetto**, dopo la circolare n.1/04 e la circolare n.17/06 sui *call center*.

La circolare, indirizzata agli ispettori del lavoro, intende fare anche da «monito» e da indicazione per i datori di lavoro, sulle attività inquadrare come co.co.pro. a rischio di accertamento e conversione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Si segnala, in ogni caso, che la circolare non ha valore normativo, ma è un regolamento su come effettuare le ispezioni.

Gli elementi oggetto di verifica

Questi in sintesi gli elementi che saranno oggetto di verifica e le indicazioni del Ministero:

- la forma scritta: la legge non prevede la nullità del contratto in mancanza di un documento scritto, ma in tal caso l'ispettore lo ricondurrà al lavoro subordinato (salva la possibilità del datore di lavoro di provare la sussistenza del contratto in sede contenziosa);
- il progetto: deve essere specifico, pertanto non può coincidere o sovrapporsi con l'oggetto sociale, né essere un semplice elenco delle mansioni del collaboratore. Il progetto consiste in risultato predeterminato, definito dalle parti al momento della stipulazione del contratto e tale risultato non può essere cambiato successivamente dal committente in modo unilaterale;
- le modalità di inserimento nel contesto aziendale: l'inserimento organico è compatibile con il co.co.pro. ma andranno verificate la tipologia e le modalità con cui tale inserimento si esplica nell'organizzazione dell'azienda, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento cui il lavoratore è sottoposto, che devono essere espressamente individuate nell'accordo contrattuale.
- il contenuto della prestazione: una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con il lavoro a progetto. A rischio anche l'utilizzo del collaboratore per molteplici e generiche attività estranee al progetto. A tal fine gli ispettori dovranno acquisire dati e notizie anche dai dipendenti e collaboratori che lavorano con il soggetto accertato.
- il potere disciplinare e controllo del datore di lavoro: al lavoratore, fermo restando il collegamento con la struttura organizzativa del committente, deve residuare un'autonomia di scelta sulle modalità esecutive, e non deve esserci un serrato controllo da parte del committente, esercitato direttamente o per interposta persona; devono essere del tutto assenti manifestazioni di un potere disciplinare, anche in forma sanzionatoria.
- il corrispettivo: non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione; saranno oggetto di attenta verifica i criteri di determinazione dello stesso.
- la clausola di esclusiva: vale a dire in presenza della monocommittenza, il contratto è a rischio di conversione; saranno oggetto di verifica anche i titolari di Partita Iva, che lavorino per un unico committente e con orario predeterminato.
- proroga e rinnovo: sono legittimi, tuttavia la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente, costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi.

Le attività "incompatibili" con il contratto a progetto

La circolare contiene anche una "lista nera" di attività che sulla base del contenzioso giurisprudenziale e dell'esperienza ispettiva risultano astrattamente incompatibili con il lavoro a progetto.

La lista è esemplificativa e non esaustiva:

- ✓ addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- ✓ addetti alle agenzie ippiche;
- ✓ addetti alle pulizie;
- ✓ autisti e autotrasportatori;
- ✓ *babysitter* e badanti;
- ✓ baristi e camerieri;
- ✓ commessi e addetti alle vendite;
- ✓ custodi e portieri;
- ✓ estetiste e parrucchieri;
- ✓ facchini;
- ✓ istruttori di autoscuola;
- ✓ letturisti di contatori;
- ✓ manutentori;
- ✓ muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
- ✓ piloti e assistenti di volo;
- ✓ prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- ✓ addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

In questi casi l'ispettore è tenuto a convertire il contratto in lavoro subordinato, salvo che il datore di lavoro non dimostri un'**autentica e concreta autonomia** nell'esecuzione dell'attività.

LIBRI OBBLIGATORI ED ATTIVITÀ ITINERANTI

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 29 gennaio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori (libro matricola, libro paga – sezione presenze) per quelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio o da attività contraddistinte da prestazioni lavorative che si svolgono presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata e nelle quali l'impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della citata documentazione obbligatoria.

ESEMPIO DESTINATARI

- attività edili di modesta entità: piccoli lavori edili, ristrutturazione, intonacatura e rifinitura con impiego, escluso il titolare o i soci, di al massimo 9 lavoratori;
- attività impiantistiche;
- servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori di strutture industriali;
- servizi di consegna o ritiro merci presso clienti o fornitori;
- servizi di trasporto di merci o persone;
- servizi di vigilanza;
- attività artistiche e dello spettacolo.

Fermo restando che per qualsiasi attività lavorativa che prevede l'impiego di lavoratori subordinati occorre istituire e tenere i libri obbligatori, con un divieto di "rimozione" dal luogo di lavoro, e l'omessa istituzione o l'omessa esibizione degli stessi viene punita con una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000, la nota ministeriale precisa che tale obbligo deve essere reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che connotano lo svolgimento delle attività citate ove non pare possibile dotare i lavoratori di un libro matricola e paga per ogni luogo in cui viene resa la prestazione. Peraltro, prima dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, l'immediata evidenza per la verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro era affidata alle scritturazioni contenute nei libri obbligatori, mentre ora lo strumento più idoneo per la suddetta verifica è la comunicazione preventiva di assunzione.

Pertanto nel caso di verifica ispettiva, per attestare la regolare costituzione del rapporto di lavoro si consiglia di munire il personale "itinerante" di:

- **Copia della comunicazione preventiva di assunzione;**
- **Lettera di assunzione;**
- **Prospetto paga.**

Resta ferma l'ipotesi che qualora il personale impiegato sul luogo di lavoro non sia in possesso di alcuna documentazione volta a dimostrare la regolarità dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione per omessa esibizione (da € 4.000 a € 12.000). Il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri imposti dalla normativa vigente potrà quindi essere accertato in un momento successivo all'accesso ispettivo, e comunque, presso la sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

In merito vedere anche la nostra circolare n. 23 del 30 Novembre 2007.